



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.5.2011
COM(2011) 270 definitivo

2011/0121 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

- La Commissione, coadiuvata dal gruppo “Economia tariffaria”, ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri. La presente proposta riguarda taluni prodotti agricoli e industriali. Le richieste di sospensione sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 128 del 25.4.1998). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati nell'allegato I della presente proposta di regolamento. I prodotti per i quali la sospensione non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione sono stati soppressi. L'allegato I del presente regolamento elenca i prodotti per i quali si propone una sospensione o le nuove designazioni per le quali deve essere modificata la formulazione o si è reso necessario un nuovo codice NC o TARIC. L'allegato II elenca i prodotti stralciati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 e le designazioni dei prodotti, i codici NC o TARIC che saranno sostituiti da nuove designazioni o da nuovi codici NC o TARIC riportati nell'allegato I. **Contesto generale**

È nell'interesse dell'Unione sospendere i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1265/2010 del Consiglio¹.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è conforme alle politiche in materia di commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Le misure proposte non comportano ripercussioni negative per gli scambi con i paesi che beneficiano di un trattamento tariffario preferenziale (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali).

¹ GU L 347 del 31.12.2010, pag. 9.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

È stato consultato il gruppo “Economia tariffaria”, che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o a compromessi raggiunti durante il dibattito all'interno del gruppo

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta prevede per l'industria dell'Unione uno sgravio di dazi pari a 35 milioni di euro l'anno e rafforza la sua posizione concorrenziale nei confronti delle industrie dei paesi terzi che forniscono prodotti finiti sul mercato dell'UE, conformemente ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione. La modifica proposta rappresenta uno strumento volto a mantenere il livello di occupazione e a creare nuovi posti di lavoro nell'Unione europea.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli.

- Base giuridica

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi: l'insieme delle misure mira a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, in linea con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi².

² GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: Regolamento

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi: a norma dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 35 031 000 euro l'anno.

5. ALLEGATI

Nell'allegato I del regolamento proposto sono elencate le nuove sospensioni di dazi. Nell'allegato II sono elencate le soppressioni.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio³.
- (2) È opportuno sopprimere quattro prodotti con codici NC e TARIC 2933 39 99 70, 2933 39 99 80, 8507 80 30 40 e 8507 80 30 50 che sono attualmente elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, in quanto non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.
- (3) Occorre modificare la designazione di 15 sospensioni contenute nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni devono essere soppresse dall'elenco contenuto nel suddetto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. Inoltre, i codici TARIC devono essere modificati per 12 prodotti.
- (4) Le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche tecniche devono essere eliminate dall'elenco delle sospensioni nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 e reinserite in tale elenco utilizzando nuove designazioni dei prodotti o nuovi codici TARIC.
- (5) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco negli elenchi delle sospensioni soppresse e delle sospensioni inserite specificate nel presente regolamento.

³ GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

- (6) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni elencate nel regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte giustificazioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
- (7) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (8) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono avere effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

- (1) sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- (2) sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
0811 90 50 0811 90 70 * ex 0811 90 95	70	Frutti del genere <i>Vaccinium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0%	1.7.2011-31.12.2013
* ex 1517 90 99	10	Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 25% o più ma non più di 50% di acido arachidonico o 12% o più ma non più di 50% di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)	0%	1.7.2011-31.12.2011
ex 2007 99 50 ex 2008 99 48	40 93	Concentrato di purea di mango: — del genere <i>Mangifera</i> , — di un valore Brix pari o superiore a 28 e inferiore o uguale a 30, destinato alla produzione di succhi di frutta (1)	6%(3)	1.7.2011-31.12.2015
ex 2007 99 50 ex 2008 99 49	50 50	Concentrato di purea di acerola: — del genere <i>Malpighia</i> , — di un valore Brix pari a 20, destinato alla produzione di succhi di frutta (1)	9%(3)	1.7.2011-31.12.2015
ex 2007 99 50 ex 2008 99 48	60 20	Concentrato di purea di guaiava: — del genere <i>Psidium</i> , — di un valore Brix pari a 20, destinato alla produzione di succhi di frutta (1)	6%(3)	1.7.2011-31.12.2015
ex 2008 99 48	94	Purea di mango: — non prodotta da concentrato, — del genere <i>Mangifera</i> , — di un valore Brix pari a 16, destinata alla produzione di succhi di frutta (1)	6%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2009 41 10 ex 2009 41 99	70 70	Succo di ananasso: — non prodotto da concentrato, — del genere <i>Ananas</i> , — di un valore Brix pari o superiore a 11 e inferiore o uguale a 16, destinato alla produzione di succhi di frutta (1)	8%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2818 10 91	10	Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, contenente in peso: — 94% o più, ma non più del 98,5% di α -Al ₂ O ₃ , — 2% (± 1,5%) di spinello di magnesio, — 1% (± 0,6%) di ossido di ittrio — 2% (± 1,2%) rispettivamente di ossido di lantanio e di ossido di neodimio con meno del 50% del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 nm	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 2825 50 00	20	Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78% o più di rame e non più di 0,03% di cloruro	0%	1.7.2011-31.12.2013
ex 2826 19 90	10	Esafluoruro di tungsteno con grado di purezza pari o maggiore del 99,9% in peso	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 2833 29 80	20	Manganese solfato monoidrato	0%	1.7.2011-31.12.2013
ex 2833 29 80	30	Solfato di zirconio	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 2836 99 17	20	Carbonato basico di zirconio (IV)	0%	1.7.2011-

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
				31.12.2013
ex 2903 69 90	70	$\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'$ -Tetracloro-o-xilene	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2905 29 90	30	Dodeca-8,10-dien-1-olo	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetossitoluene	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2912 49 00	30	Salicilaldeide	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2915 39 00	60	Acetato di dodec-8-enile	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2915 39 00	65	Acetato di dodeca-7, 9-dienile	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2915 39 00	70	Acetato di dodec-9-enile	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2917 12 00	20	Adipato di dimetile	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2917 39 95	40	1,2-Anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2920 90 85	20	Fosfito di tris(metilfenile)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2920 90 85	30	2,2'-[[[3,3',5,5'-Tetrachis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(ossi)bis[bifenil-1,3,2-diossafosfepin]	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2920 90 85	40	Difosfito di bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritolo	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2921 42 00	82	2-Cloro-4-nitroanilina	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2921 43 00	50	4-Amminobenzotrifluoruro	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2921 43 00	60	3-Amminobenzotrifluoruro	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2921 49 00	80	4-Eptafluoroisopropil-2-metilnilina	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2922 49 85	45	Glicina	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 2923 90 00	10	Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente 25% (\pm 0,5%) in peso di idrossido di tetrametilammonio	0%	1.7.2011-31.12.2013
ex 2923 90 00	75	Idrossido di tetraetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — 35% (\pm 0,5%) in peso di idrossido di tetraetilammonio, — non oltre 1 000 mg/kg di cloruro, — non oltre 2 mg/kg di ferro e — non oltre 10 mg/kg di potassio	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	35	2'-Metossiacetoacetanilide	0%	1.7.2011-31.12.2015

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2924 29 98	40	N,N'-1,4-Fenilenebis[3-ossobutirramide]	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	45	Propoxur (ISO)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	50	N,N'-(2,5-Dicloro-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirramide]	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirramide]	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	60	N,N'-(2-Cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirramide]	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2926 90 95	30	Cloridrato di 2-ammino-3-(3,4-dimetossifenil)-2-metilpropanitrile	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2929 10 00	55	2,5 (e 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]eptano	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2930 90 99	10	2,3-Bis((2-mercaptoetil)tio)-1-propantiolo	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2930 90 99	20	2-Metossi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamide	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2930 90 99	55	Tiourea	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2930 90 99	65	Tetrachis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2931 00 99	30	Isopropossido di dietilborano	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilidantoina	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2933 39 99	85	2-Cloro-5-clorometilpiridina	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2933 69 80	55	Terbutrina (ISO)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2933 99 80	64	Cloridrato di (3R)-1-((1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetossifenil) etossi]cicloesil)pirrolidin-3-olo	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2934 99 90	85	Anidride N2-[1-(S)-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carbossilica	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzossazin-4-one)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2935 00 90	40	Imazosulfuron (ISO), di purezza, in peso, non inferiore a 98%	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 2935 00 90	42	Penoxsulam (ISO)	0%	1.7.2011-31.12.2015

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3204 11 00	10	Colorante C.I. Disperse Yellow 54 chiamato anche C.I. Solvent Yellow 114	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 11 00	20	Colorante C.I. Disperse Yellow 241	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 11 00	30	Preparazione di coloranti in dispersione contenente: — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 19 00	71	Colorante C.I. Solvent Brown 53	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 19 00	72	Colorante C.I. Solvent Yellow 93	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 19 00	73	Colorante C.I. Solvent Blue 104	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 3208 20 10	20	Soluzione di strati di finitura per immersione con contenuto in peso pari o superiore allo 0,5% ma non superiore al 15% di copolimeri di acrilato-metacrilato-alchenesulfonato con catene laterali fluorate, in una soluzione di n-butanolo e/o 4-metilpentanolo e/o diisooamiletere	0%	1.7.2011-31.12.2013
ex 3215 90 00	40	Polvere di inchiostro secco con una base di resina ibrida (composta da resina in acrilico polistirene e resina in poliestere) miscelata con: — cera; — un polimero a base di vinile — un agente colorante destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 3707 90 90	85	Rotoli contenenti: — uno strato secco di resina acrilica fotosensibile — su un lato un foglio protettivo di poli (etilenterefalato) — sull'altro lato un foglio protettivo di polietilene	0%	1.7.2011-31.12.2014
ex 3808 93 90	20	Preparazione composta da benzil(purin-6-il)ammina in una soluzione di glicole, contenente in peso: — 1,88% o più ma non più del 2,00% di benzil(purin-6-yl)ammina del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3808 93 90	30	Soluzione acquosa contenente, in peso: — 1,8% di para-nitrofenolato di sodio, — 1,2% di orto-nitrofenolato di sodio, — 0,6% di 5-nitroguaiacolato di sodio, destinata alla produzione di un regolatore di crescita per piante (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3808 93 90	40	Polvere bianca mista contenente in peso: — 3% o più ma non più del 3,6% di 1-metilciclopropene con una purezza di oltre il 96% e — contenente meno dello 0,05% di impurità di 1-cloro-2-metilpropene e meno dello 0,05% di impurità di 3-cloro-2-metilpropene destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di regolatori di crescita post-raccolta di frutti, ortaggi e piante ornamentali per l'uso con un generatore specifico (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3808 93 90	50	Preparazione sotto forma di polvere, contenente in peso: — 55% o più di gibberellina A4, — 1% o più ma non più di 35% di gibberellina A7, — 90% o più di gibberellina A4 e gibberellina A7 combinate	0%	1.7.2011-31.12.2015

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		— non più del 10% di una combinazione di acqua e di altre gibberelline naturali del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante		
ex 3815 12 00	20	Polvere catalizzatrice di platino a base di carbonio, contenente in peso tra 9,5% e 10,5% di platino, destinata ad essere utilizzata come catalizzatore di celle a combustibile(1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3815 12 00	30	Catalizzatore di lega di platino a base di carbonio, contenente in peso tra 11% e 12,6% di platino, destinato ad essere utilizzato come catalizzatore di celle a combustibile(1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3815 90 90	30	Catalizzatore costituito da una sospensione in olio minerale di: — complessi di tetraidrofuro di cloruro di magnesio e di cloruro di titanio (III) e — biossido di silicio — contenente 6,6% (± 0,6%) in peso di magnesio; e — contenente 2,3% (± 0,2%) in peso di titanio	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 3824 90 97	46	Indurente per resina epossidica a base di anidride di acido carbossilico, sotto forma liquida, di peso specifico a 25 °C di 1,15 g/cm ³ o più ed inferiore o uguale a 1,20 g/cm ³	0%	1.7.2011-31.12.2013
ex 3824 90 97	58	Anidride N2-[1-(S)-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carbossilica, in una soluzione di diclorometano al 37%	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3824 90 97	59	3',4',5'-Trifluorobifenile-2-ammina, sotto forma di soluzione in toluene contenente in peso 80% o più, ma non oltre il 90% di 3',4',5'-Trifluorobifenile-2-ammina	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3901 30 00	80	Copolimero di etilene e di acetato di vinile, — avente tenore di acetato di vinile, in peso, pari o superiore a 27,8% ma non superiore a 29,3% — con indice di fluidità a caldo pari o superiore a 22 g/10 min ma non superiore a 28 g/10 min contenente non più di 15 mg/kg di monomero di acetato di vinile	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3901 30 00	82	Copolimero di etilene e di acetato di vinile, — avente tenore di acetato di vinile, in peso, pari o superiore a 9,8% ma non superiore a 10,8% — con indice di fluidità a caldo pari o superiore a 2,5 g/10 min ma non superiore a 3,5 g/10 min — contenente non più di 15 mg/kg di monomero di acetato di vinile	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3901 90 90	80	Copolimero a blocchi di etilene con ottene in forma granulare: — di densità pari o superiore a 0,862 ma non superiore a 0,865, — estensibile fino ad almeno 200% della sua lunghezza originale, — con isteresi del 50% (±10%), — con deformazione permanente uguale o inferiore al 20%, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pannolini per neonati (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3901 90 90	82	Copolimero di etilene e acido metacrilico	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 3902 10 00	40	Polipropilene, senza plastificanti, dalle seguenti caratteristiche: — resistenza alla trazione tra 32 e 60 MPa (secondo il metodo ASTM D638); — resistenza alla flessione tra 50 e 90 MPa (secondo il metodo ASTM D790); — indice di fluidità (melt flow rate) a 230 °C/2,16 kg tra 5 e 15 g/10 min (secondo il metodo ASTM D1238); contenente: — almeno il 40%, ma non più dell'80% del peso, di polipropilene, — almeno il 10%, ma non più del 30% del peso, di fibra di vetro, — almeno il 10%, ma non più del 30% del peso, di mica	0%	1.7.2011-31.12.2014
ex 3902 90 90	84	Miscela di copolimero a blocchi stirenici idrogenati, cera di polietilene, e resina adesivante, in forma di granuli, contenente in peso: — 70 (±5)% di copolimero stirenico a blocchi — 15 (±5)% di cera di polietilene, e — 15 (±5)% di resina adesivante con le seguenti proprietà fisiche:	0%	1.7.2011-31.12.2015

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		<ul style="list-style-type: none"> — estensibile di almeno 200% rispetto alla sua lunghezza originale — con isteresi del 50% ($\pm 10\%$) — con deformazione permanente uguale o inferiore a 20% destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pannolini per neonati e oggetti di igiene simili (1)		
* ex 3903 90 90	86	Miscela contenente in peso: <ul style="list-style-type: none"> — fra il 45% e il 65% di polimeri di stirene — fra il 35% e il 45% di etere polifenilenico — non più del 10% di altri additivi e con uno o più dei seguenti effetti speciali di colorazione: <ul style="list-style-type: none"> — effetto metallico o perlescente con un metamerismo angolare dovuto alla presenza di almeno lo 0,3% di pigmento a scaglie — effetto fluorescente, caratterizzato da emissione di luce durante l'assorbimento di radiazioni ultraviolette — effetto bianco brillante, caratterizzato da L*non inferiore a 92, b* non superiore a 2 e a* compreso tra -5 e 7 sulla scala colorimetrica CIELab 	0%	1.7.2011-31.12.2013
ex 3907 99 90	80	Copolimero, composto dal 72% o più in peso di acido tereftalico e/o suoi derivati e da cicloesandimetano, completato da dioli ciclici e/o lineari	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3909 40 00	20	Polvere di particelle in resina termoindurente nella quale le particelle magnetiche sono state distribuite uniformemente, destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione(1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- dimetanonaftalene, 2-etilidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimero con 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-indene, idrogenato	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3911 90 99	35	Copolimero alternato di etilene e anidride maleica (EMA)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3919 90 00	63	Pellicola coestrusa a tre strati, <ul style="list-style-type: none"> — ogni strato contenente una miscela di polipropilene e polietilene, — contenente, in peso, non più del 3% di altri polimeri, — contenente o meno biossido di titanio nello strato centrale, — rivestita con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e — con una pellicola amovibile dallo spessore totale uguale o inferiore a 110 μm	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 3921 90 55	25	Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica	0%	1.7.2011-31.12.2014
* ex 7019 40 00	21			
* ex 7019 40 00	29			
ex 5603 13 10	20	Stoffe non tessute di polietilene ottenuto per filatura diretta, con rivestimento, <ul style="list-style-type: none"> — di peso superiore a 80 g/m^2 ma non superiore a 105 g/m^2 e — con resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o maggiore, ma inferiore o uguale a 75 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5) 	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 7009 91 00	10	Specchi di vetro non incorniciati caratterizzati da: <ul style="list-style-type: none"> — lunghezza di 1516 (± 1 mm); — larghezza di 553 (± 1 mm); — spessore di 3 ($\pm 0,1$ mm); — retro dello specchio coperto da una pellicola protettiva di polietilene (PE), con uno spessore minimo di 0,11 mm e massimo di 0,13 mm; — contenuto in piombo non superiore a 90 mg/kg e — resistenza alla corrosione di 72 ore o maggiore secondo la prova in nebbia salina ISO 9227 	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 7019 19 10	10	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex ($\pm 7,5\%$), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 μm o di 4,5 μm , aventi prevalentemente un diametro di 3 μm o più ed uguale o inferiore a 5,2 μm , diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0%	1.7.2011-31.12.2013
ex 7019 19 10	20	Filati di 10,3 tex o più ma non più di 11,9 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 μm o più ma non più di 5,83 μm	0%	1.7.2011-31.12.2015

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 7019 19 10	25	Filati di 5,1 tex o più ma non più di 6,0 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 µm o più ma non più di 5,83 µm	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 µm, avente prevalentemente un diametro di 6,35 µm o più ed uguale o inferiore a 7,61 µm	0%	1.7.2011-31.12.2013
* ex 7019 19 10	55	Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da: — un valore compreso tra 9% e 16% di ossido di magnesio, — un valore compreso tra 19% e 25% di ossido di alluminio, — un valore compreso tra 0% e 2% di ossido di boro, — senza ossido di calcio, rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato	0%	1.7.2011-31.12.2014
* ex 7019 19 10	60	Corda di vetro ad alto modulo (di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina di resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)	0%	1.7.2011-31.12.2013
* ex 7019 90 99	30			
* ex 7019 19 10	70	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)	0%	1.7.2011-31.12.2013
* ex 7019 90 99	20			
* ex 7019 19 10	80	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide e di polietilene clorosolfonato	0%	1.7.2011-31.12.2013
* ex 7019 90 99	10			
* ex 7019 40 00	11	Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120 °C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a	0%	1.7.2011-31.12.2013
* ex 7019 40 00	19	— 10 ppm per °C ma non superiore a 12 ppm per °C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a — 20 ppm per °C ma non superiore a 30 ppm per °C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152°C ma non superiore a 153°C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)		
ex 7604 29 10	10	Fogli e barre in leghe di alluminio-litio	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 7606 12 99	20			
ex 7607 20 90	20	Foglio lubrificante per la perforazione dallo spessore totale inferiore o uguale a 350 µm, composto da: — uno strato in foglio di alluminio con uno spessore pari o superiore a 70 µm ma non superiore a 150 µm, — uno strato di lubrificante idrosolubile con uno spessore pari o superiore a 20 µm ma non superiore a 200 µm e solido a temperatura ambiente, destinato alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8104 30 00	10	Polvere di magnesio: — di purezza in peso, del 98% o più, — con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 8108 90 50	60	Lamiere, nastri e fogli di una lega di titanio, alluminio, silicio e niobio contenente in peso: — almeno lo 0,4% ma non oltre lo 0,6% di alluminio, — almeno lo 0,35% ma non oltre lo 0,55% di silicio e — almeno lo 0,1% ma non oltre lo 0,3% di niobio	0%	1.7.2011-31.12.2013
ex 8302 42 00	80	Ruota dentata del tipo utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 9401 90 80	10			
ex 8407 90 90	20	Motore compatto al gas di petrolio liquefatto (GPL) dotato di:	0%	1.7.2011-

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		— 6 cilindri, — potenza pari o superiore a 75 kW ma non superiore a 80 kW, — valvole di aspirazione e di scarico modificate allo scopo di funzionare in maniera continua in applicazioni pesanti, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (1)		31.12.2015
* ex 8414 30 81	50	Compressori elettrici a spirale orbitante, ermetici o semi-ermetici e a velocità variabile, con potenza nominale di 0,5 kW o superiore, ma inferiore a 10 kW, di cilindrata non superiore a 35 cm ³ , del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0%	1.7.2011-31.12.2014
ex 8479 89 97 ex 8479 90 80	50 80	Macchinari, componenti di una linea di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli passeggeri a motore elettrico, utilizzati per la costruzione della suddetta linea (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8483 40 90	80	Scatola del cambio, dotata di: — 3 marce al massimo, — un sistema di decelerazione automatico e — un sistema di retromarcia assistita, destinata ad essere utilizzata per la fabbricazione delle merci di cui alla voce 8427 (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 8501 10 99	79	Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, con o senza vite senza fine, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra -20°C e +70°C	0%	1.7.2011-31.12.2013
* ex 8501 31 00	40	Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta: — avvolgimento multifase, — diametro esterno di 30 mm o superiore, ma inferiore a 80 mm, — velocità di rotazione non superiore a 15000 giri/min, — potenza di 45 W o superiore, ma inferiore a 300 W e — tensione di alimentazione di 9 V o superiore, ma inferiore a 25 V	0%	1.7.2011-31.12.2014
ex 8507 10 20	80	Batteria di avviamento al piombo con: — capacità di ricarica di 200% o maggiore del livello di una batteria al piombo convenzionale equivalente nei primi 5 secondi di ricarica, — un elettrolita liquido, destinata alla fabbricazione di automobili e di veicoli commerciali leggeri che utilizzano regolatori di alternatore ad alto recupero o sistemi di avviamento/arresto con regolatori di alternatore ad alto recupero (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 8507 80 30	60	Batterie ricaricabili agli ioni di litio, con: — lunghezza pari o superiore a 1213 mm ma non superiore a 1575 mm, — una larghezza pari o superiore a 245 mm ma non superiore a 1200 mm, — un'altezza pari o superiore a 265 mm ma non superiore a 755 mm, — un peso pari o superiore a 265 kg ma non superiore a 294 kg, — capacità nominale di 66,6 Ah, in pacchi da 48 moduli	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	10 96	Scheda a circuito elettronico senza alloggiamento separato per attivare e controllare le spazzole dell'aspirapolvere avente una potenza inferiore o uguale a 300 W	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	20 98	Schede a circuito elettronico che: — sono connesse attraverso fili o radio frequenza tra di loro e alla scheda di controllo motore, e — regolano il funzionamento (accensione e spegnimento, capacità di aspirazione) degli aspirapolvere, grazie ad un programma registrato, con o senza indicatori che visualizzano il funzionamento dell'aspirapolvere (capacità di aspirazione e/o sacchetto per la polvere pieno e/o filtro pieno)	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 8522 90 80	83	Pick-up ottico Blu-ray, registrabile o meno, per CD, DVD e dischi Blu-ray, comprendente almeno: — diodi laser operanti a tre diverse lunghezze d'onda, — un circuito integrato fotorilevatore e — un attuatore,	0%	1.7.2011-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
* ex 8525 80 19	31	destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8521(1) Telecamera a circuito chiuso (CCTV): — dal peso non superiore ai 5,9 kg, — con o senza alloggiamento, — dalle dimensioni non superiori ai 400 mm per 250 mm, — con un sensore unico di tipo CCD (Charge-Couple-Device) oppure un sensore di tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), — con un numero di pixel effettivi uguale o inferiore a 5megapixel, destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV (1)	0%	1.7.2011-31.12.2013
ex 8526 91 20 ex 8528 59 80	80 10	Modulo audio integrato (IAM) con un'uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (Media Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con: — una scheda a circuiti stampati (PCB), incorporante un ricevitore GPS, un giroscopio e un sintonizzatore per canali per messaggi di traffico (TMC), — un'unità hard disk capace di supportare mappe multiple, — una radio HD, — un sistema di riconoscimento vocale, — una connessione ad un'unità esterna CD e DVD, — possibilità di connessione Bluetooth, MP3, USB, — una tensione pari o superiore a 10 V ma non superiore a 16 V, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8529 90 92	50	Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528: — con una misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,48 cm ma non superiore a 31,24 cm, — con retroilluminazione, microunità di comando, — con sistema di comando CAN (Controller area network) dotato di interfaccia LVDS (Low-voltage differential signaling) e presa di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX, — in un alloggiamento con pozzo caldo in alluminio sul retro dello stesso, — non dotato di modulo di elaborazione del segnale, destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui alla voce 8703(1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8536 69 90	84	Connettore femmina USB in forma singola o multipla per la connessione con altri dispositivi USB, destinato alla fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 e 8528 (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8536 90 85 ex 8538 90 99 ex 8543 90 00	96 94 50	Tastiere, costituite interamente da silicone o policarbonato, comprendenti tasti stampati con elementi di contatto elettrico	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8537 10 99	97	Scheda a controllo elettronico per attivare e controllare un motore elettrico con collettore a corrente alternata, monofase con una potenza uguale o superiore a 750 W e una potenza di ingresso superiore a 1600 W ma non superiore a 2700 W	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8543 70 90	95	Modulo di controllo e visualizzazione per telefono cellulare composto da: — alimentazione/presa di uscita CAN (Controller area network) — ingressi USB e audio IN/OUT e — un dispositivo di accensione/spengimento video per l'interfaccia di sistemi operativi per smart phone con rete MOST (Media Orientated Systems Transport) destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87(1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8545 90 90	20	Carta in fibra di carbonio del tipo utilizzato per strati di diffusione gassosa in elettrodi per celle a combustibile	0%	1.7.2011-31.12.2015
ex 8708 30 91	10	Freno di stazionamento di tipo a tamburo: — funzionante all'interno del disco del freno di servizio, — con un diametro pari o superiore a 170 mm ma non superiore a 175 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (1)	0%	1.7.2011-31.12.2015
* ex 9001 20 00	10	Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, con o senza strato	0%	1.7.2011-

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		adesivo, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente, ricoperta su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile		31.12.2012

(*) Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 di cui è stato modificato con il presente regolamento il codice NC o TARIC o la designazione.

ALLEGATO II

Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Codice NC	TARIC
* 0811 90 50	
* 0811 90 70	
* ex 0811 90 95	69
* ex 1517 90 99	10
* ex 2825 50 00	11
* ex 2825 50 00	19
* ex 2833 29 80	10
* ex 2836 99 17	10
* ex 2923 90 00	10
ex 2933 39 99	70
ex 2933 39 99	80
* ex 3208 20 10	20
* ex 3707 10 00	55
* ex 3824 90 97	46
* ex 3902 10 00	40
* ex 3903 90 90	86
* ex 3921 90 55	25
* ex 7019 19 10	41
* ex 7019 19 10	42
* ex 7019 19 10	43
* ex 7019 19 10	44
* ex 7019 19 10	45
* ex 7019 19 10	46
* ex 7019 19 10	61
* ex 7019 19 10	62
* ex 7019 19 10	63
* ex 7019 19 10	64
* ex 7019 19 10	65

Codice NC	TARIC
* ex 7019 19 10	66
* ex 7019 40 00	10
* ex 7019 40 00	20
* ex 7019 90 99	10
* ex 7019 90 99	20
* ex 7019 90 99	30
* ex 8108 90 50	60
* ex 8414 30 81	50
* ex 8501 10 99	79
* ex 8501 31 00	40
ex 8507 80 30	40
ex 8507 80 30	50
* ex 8507 80 30	60
* ex 8522 90 80	83
* ex 8525 80 19	31
* ex 9001 20 00	10

(*) Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 di cui è stato modificato con il presente regolamento il codice NC o TARIC o la designazione.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2011: **16 653 700 000 EUR**

3. INCIDENZA FINANZIARIA:

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁴	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: secondo semestre 2011]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.7.2011	- 17,5

milioni di euro (al primo decimale)

Situazione a seguito dell'azione	
	[2012 - 2015]
Articolo 120	- 35,0/anno

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

5. ULTERIORI OSSERVAZIONI

È stata stabilita una data di scadenza onde evitare la proroga di sospensioni che non sono più necessarie.

La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

1. nuove richieste di sospensione presentate e accettate;
2. evoluzione tecnica dei prodotti e tendenze economiche del mercato che comportano la soppressione di alcune sospensioni esistenti.

Aggiunte

L'allegato, oltre alle modifiche risultanti dai cambiamenti di designazione, contiene 96 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il secondo semestre 2011 e per il periodo dal 2012 al 2015, ammontano a 27,06 milioni di euro l'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta una perdita di entrate di circa 48,7 milioni di euro all'anno.

Soppressioni

2 prodotti sono stati soppressi dall'allegato a fronte del ripristino dei dazi doganali. Ciò corrisponde ad un aumento delle risorse di 2,0 milioni di euro, calcolato in base alle richieste di sospensione o alle statistiche disponibili (2010).

Costo stimato dell'intervento

Basandosi sulle statistiche disponibili (2010), l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a $48,7 - 2,0 = 46,7$ milioni di euro (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) $\times 0,75 = 35$ milioni di euro all'anno per il periodo 1.7.2011-31.12.2015.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.